


RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

EMITTENTE: BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

SITO WEB: WWW.BIALETTIINDUSTRIE.IT

ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCE LA RELAZIONE: 2008

DATA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE: 30 MARZO 2009



INDICE

GLOSSARIO

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF)

- a) Struttura del capitale sociale
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli
- c) Partecipazioni rilevanti nel capitale
- d) Titoli che conferiscono diritti speciali
- e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto
- f) Restrizioni al diritto di voto
- g) Accordi tra azionisti
- h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie
- i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
- l) Clausole di change of control
- m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

3. COMPLIANCE

4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5.1. Composizione
- 5.2. Ruolo del consiglio di amministrazione
- 5.3. Organi delegati
- 5.4. Altri consiglieri esecutivi
- 5.5. Amministratori indipendenti
- 5.6. Lead independent director

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

8. COMITATO PER LE NOMINE

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

- 12.1. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
- 12.2. Preposto al controllo interno
- 12.3. Modello organizzativo ex d. Lgs. 231/2001
- 12.4. Società di revisione
- 12.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

14. NOMINA DEI SINDACI

15. SINDACI

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

17. ASSEMBLEE

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

19. ALLEGATI



GLOSSARIO

Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Società o Bialetti: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati.

Relazione: la relazione di *corporate governance* che le società sono tenute a redigere ai sensi degli artt. 124 *bis* TUF, 89 *bis* Regolamento Emittenti Consob e dell'art. IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Statuto: lo statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. approvato dall'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2007.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Bialetti Industrie S.p.A. ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa sia i rapporti con gli *stakeholders* aziendali, che risulta in linea con i principi e i criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina proposto da Borsa Italiana S.p.A. (versione 2006).

Nella presente Relazione viene illustrata la struttura di *governance* esaminata dal Consiglio del 30 marzo 2009 e si forniscono le informazioni integrative richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari in tema di *governance* e assetti proprietari.

La struttura organizzativa di Bialetti Industrie S.p.A. è articolata secondo il modello tradizionale, che prevede l'affidamento in via esclusiva della gestione aziendale al Consiglio, mentre le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla Società di Revisione.

Completano la *governance* il sistema di controllo interno, il codice etico e la struttura dei poteri e delle deleghe, come di seguito illustrati.

L'**ASSEMBLEA** è il momento istituzionale di incontro tra il *management* della Società e gli azionisti. Nel corso delle riunioni assembleari gli azionisti possono chiedere informazioni sia sulle materie all'ordine del giorno sia sull'andamento della gestione. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate.

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** è l'organo fondamentale del sistema di Corporate Governance adottato dalla Società. Il vigente statuto sociale attribuisce all'organo amministrativo ogni più ampio potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche dispositivi, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Il **COLLEGIO SINDACALE** vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulla correttezza delle operazioni con parti correlate, sulle modalità di concreta attuazione del Codice e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98.

Il controllo contabile è esercitato dalla **SOCIETÀ DI REVISIONE** che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

In Bialetti la responsabilità sociale è un valore che fa parte della cultura aziendale, condiviso uniformemente a qualsiasi livello. La *Corporate Social Responsibility* è un asset tangibile che si evolve in tempo reale con formule innovative e partner importanti. La centralità delle risorse umane ed il forte legame con il territorio ne sono le espressioni più visibili, attuate con azioni volte a migliorare la qualità dell'ambiente interno ed esterno all'azienda.

Le azioni a tutela degli operai e della loro salute si sono espresse, per esempio, in un impegno straordinario nell'abbattimento delle polveri di alluminio.

In quest'ottica di responsabilità sempre più allargata si inquadra l'accordo che Bialetti Industrie ha stretto con Legambiente nel 2007, impegnandosi a migliorare il riciclaggio di alluminio tramite l'implementazione di un nuovo sistema di aspirazione dei fumi. Bialetti, con tale patto, si impegna inoltre a ridurre il polietilene utilizzato nel confezionamento delle caffettiere.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF) ALLA DATA DEL 30 MARZO 2009

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente ammonta ad euro 18.750.000,00.

Il capitale sociale è composto unicamente da azioni ordinarie.

	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	75.000.000	100%	MTA	L'articolo 5 dello Statuto Sociale dispone che le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso. L'articolo 9 dello Statuto prevede che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000,00, con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quale deliberato nel corso della medesima assemblea (euro 2,5).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento di titoli.

L'articolo 5, comma 3, dello Statuto dispone che nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 30 marzo 2009, gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Ranzoni Francesco	Bialetti Holding S.r.l.	64,07	64,07
Diego Della Valle	Diego Della Valle & C. Sapa	10,00	10,00

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non sussistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

Accordo Bialetti Holding S.r.l. ("BH") e Diego Della Valle & C. S.p.a ("DDV").

In data 9 febbraio 2009 è stato sciolto dalle parti in via anticipata e per mutuo consenso il Patto di Preventiva Consultazione e di Blocco (il "Patto") relativo a Bialetti Industrie S.p.A. (la "Società") sottoscritto in data 13 giugno 2007 tra BH e DDV.

Il Patto, che riguardava circa il 73% del capitale sociale della Società, aveva ad oggetto la disciplina dei rapporti tra BH e DDV in relazione ai trasferimenti di azioni della Società e la corporate governance della Società.

La decisione di scioglimento è maturata di comune accordo tra le parti tenendo in considerazione le condizioni del mercato, fortemente influenzate dalla crisi che, specialmente a partire dal secondo semestre 2008, ha interessato l'economia mondiale, contesto che ha reso necessario che la Società si concentrasse principalmente sulla gestione del core business, per tale intendendosi anche un'attività di maggiore e continuo miglioramento della struttura interna - influenzata nel corso del 2008 anche dagli avvicendamenti occorsi al vertice della struttura aziendale - che anteponga la razionalizzazione dell'attività corrente, il riequilibrio della posizione finanziaria e il focus sul consolidamento delle iniziative in corso o già in fase di lancio, a nuove iniziative di sviluppo in settori attigui.

Proprio su tali nuove iniziative, DDV intendeva contribuire con le proprie specifiche competenze di marketing. Da ciò discende la concorde decisione di porre termine al Patto.

Accordo Bialetti Holding S.r.l. ("BH") e Ugo Forner.

In data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra Bialetti Holding S.r.l. ("BH") e l'Amministratore Delegato in carica sino all'8 ottobre 2008, dott. Ugo Forner, un Patto Parasociale di blocco ("Patto") relativo a 300.000 azioni della Società che Forner ricevette gratuitamente da BH.

Il Patto, della durata di tre anni a partire dal 16 aprile 2008, prevedeva la non trasferibilità delle azioni sindacate.

In data 8 ottobre 2008 le parti hanno modificato la durata del Patto fissandone la scadenza al 30 giugno 2009.

h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti (da tre a nove) e la durata in carica del consiglio di amministrazione. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di seguito illustrata, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste di candidati è attualmente pari al

2,5% delle azioni ordinarie, in conformità a quanto pubblicato da Consob con riferimento alla capitalizzazione della Società nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2008.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF stabilito dalla legge.

Lo statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea straordinaria. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000,00 con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si

intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

l) Clausole di *change of control*

Le società operative del gruppo, nell'ambito della loro normale attività, hanno stipulato alcuni contratti di finanziamento che prevedono una serie di obblighi informativi o di previa autorizzazione a carico dell'Emittente, tra i quali si segnala l'impegno a comunicare tempestivamente alla banca le variazioni intervenute nella compagine sociale o le modifiche nella situazione di controllo.

La violazione di tali impegni comporta a seconda dei casi, la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero il diritto per il soggetto finanziatore di dichiarare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. ovvero ancora il diritto per il soggetto finanziatore di recedere dal contratto.

m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Nel corso dell'Esercizio non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

3. COMPLIANCE

L'Emittente ha adottato il Codice.

L'Emittente e/o le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'Emittente è stato soggetto, nel corso del 2008, ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bialetti Holding S.r.l. ("BH"), società controllata dal Signor Francesco Ranzoni (Presidente del Consiglio dell'Emittente).

Il Consiglio di Amministrazione della Società, raccolto il parere del Comitato per il Controllo Interno ha ritenuto, nella seduta del 30 marzo 2009, che possa ragionevolmente considerarsi venuto meno il rapporto di direzione e coordinamento della Società da parte di BH in considerazione del fatto che:

- il 18 marzo 2008, con effetto dall'1 aprile 2008, l'allora Amministratore Delegato della Società, nonché dirigente di BH, dott. Alberto Piantoni, rassegnava le proprie dimissioni da BH e rimetteva altresì tutte le deleghe operative conferitegli nell'ambito del consiglio di amministrazione della Società; a partire da tale data, le deleghe operative sino ad allora attribuite al dott. Piantoni venivano conferite a soggetti non aventi alcun precedente rapporto personale o professionale con BH, la Società e/o il Signor Francesco Ranzoni;
- con efficacia a far data dal 16 aprile 2008, il consiglio di amministrazione della Società cooptava al suo interno il dott. Ugo Forner il quale successivamente rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e Amministratore Delegato della Società con efficacia a far data dal 9 ottobre 2008; in data 15 gennaio 2009 il consiglio di amministrazione provvedeva a nominare il dott. Giuseppe Servidori (proveniente dai gruppi Luxottica e Oakley e anch'esso assunto in qualità di dirigente della Società) quale Direttore Generale della Società con effetto dal 9 febbraio 2009 e, sempre a decorrere da tale data, il dott. Servidori veniva altresì cooptato nel consiglio di amministrazione della Società;
- in particolare, al nuovo Direttore Generale della Società sono stati conferiti ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi a firma singola, oltre ad altri da esercitarsi a firma congiunta con il presidente e attuale Amministratore Delegato della Società;
- l'attuale gruppo dirigenziale della Società è radicalmente mutato rispetto a quello indicato nell'organigramma espresso dalla precedente struttura organizzativa e gestionale della Società;
- anche per effetto dell'assunzione della carica di Amministratore Delegato da parte del dott. Ugo Forner, la società ha assunto in piena autonomia le decisioni gestionali relative alla propria impresa e alle società controllate, in attuazione delle delibere assunte dal proprio consiglio di amministrazione e, più limitatamente, dei poteri delegati ad alcuni dei suoi membri; tale situazione non è mutata a seguito dell'assunzione da parte della Società e del conferimento di ampi poteri gestori all'attuale Direttore Generale, dott. Giuseppe Servidori;
- né BH, attraverso il proprio consiglio di amministrazione, né il suo socio unico emanano direttive cogenti rivolte agli organi amministrativi o di controllo della Società;
- non sussiste alcun contratto tra BH e la Società, né alcuna clausola dei rispettivi statuti, tali da riprodurre la fattispecie, e i conseguenti effetti, contemplati dall'art. 2497-septies cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, le società italiane controllate da Bialetti Industrie S.p.A. hanno indicato quest'ultima quale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Composizione

Alla data di redazione della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto dai membri indicati nella tabella seguente.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, unitamente agli incarichi ricoperti dagli stessi, sono elencate nel paragrafo "19. Allegati" della presente Relazione.

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista*	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA	Altri incarichi
Francesco Ranzoni	Presidente e Amministratore Delegato	1.1.2008	n.a.	X				6 su 6, pari al 100%	4
Giuseppe Servidori	Direttore Generale e Amministratore	9.02.2009	n.a.	X				1 su 1, pari al 100%	2
Alberto Piantoni**	Amministratore	1.1.2008	n.a.		X			3 su 6, pari al 50%	2
Roberto Ranzoni	Consigliere	1.1.2008	n.a.		X			3 su 6, pari al 50%	1
Livio Barnabò	Consigliere	1.1.2008	n.a.			X	X	5 su 6, pari all'83%	2
Angelo Menegatti	Consigliere	1.1.2008	n.a.			X	X	6 su 6, pari al 100%	3
Stefano Schegginetti	Consigliere	1.1.2008	n.a.		X			6 su 6, pari al 100%	6
Claudio Bonissoni***	Consigliere	14.11.2008	n.a.			X	X	1 su 1, pari al 100%	8
Giuseppe Bernardi	Consigliere	9.02.2009	n.a.			X	X	1 su 1, pari al 100%	7

LEGENDA

*: il Consiglio è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'11 aprile 2007 sulla base delle disposizioni statutarie antecedenti all'introduzione del meccanismo del voto di lista. I consiglieri Servidori, Bonissoni e Bernardi sono stati nominati per cooptazione dai Consigli di Amministrazione del 15 gennaio 2009, 13 novembre 2008 e 9 febbraio 2009.

**: il Consigliere Alberto Piantoni ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato sino al 31 marzo 2008. Dal 1 aprile 2008 lo stesso ha rimesso le deleghe, conservando il mandato di consigliere.

***: il consigliere Claudio Bonissoni è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008.

Carica: indicare se presidente, vice presidente, amministratore delegato, etc.

Lista: indicare M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

Esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

Non esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

Indip.: barrare se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati (vedi Sezione 5.5 del presente format).

Indip. TUF: barrare se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

% CdA: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio (nel calcolare tale percentuale, considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Consiglio svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio.

Nominativo	CE	% CE	C.N.	% C.N.	C.R.	% C.R.	CCI	% C.C.I.
Livio Barnabò	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	P	1 su 2, pari al 50%	M	5 su 5, pari al 100%
Angelo Menegatti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M	3 su 3, pari al 100%	P	4 su 5, pari al 80%
Stefano Schegginetti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M	3 su 3, pari al 100%	M	4 su 5, pari al 80%

LEGENDA

CE: comitato esecutivo; inserire P/M se presidente/membro del comitato esecutivo.

% CE: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato esecutivo (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato esecutivo svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

C.N.: comitato nomine; inserire P/M se presidente/membro del comitato per le nomine.

% C.N.: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le nomine (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per le nomine svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

C.R.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per la remunerazione.

% C.R.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per la remunerazione (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per la remunerazione svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

C.C.I.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per il controllo interno.

% C.C.I.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il controllo interno (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per il controllo interno svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

I consiglieri che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio e sino alla data di redazione della presente Relazione sono indicati nella seguente tabella:

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista*	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA
Enrico Colombo	Consigliere	1.1.2008- 18.03.2008	n.a.			X	X	100%
Ugo Forner	Amministratore Delegato	16.4.2008- 8.10.2008	n.a.	X				100%
Emilio Macellari	Consigliere	1.1.2008- 9.02.2009	n.a.		X			100%
Vito Varvaro	Consigliere	1.1.2008- 9.02.2009	n.a.		X			80%

LEGENDA

Si veda la legenda della tabella precedente.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione non ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, ritenendo che tale valutazione spetti ai soci in sede di designazione degli amministratori e, successivamente, al singolo amministratore all'atto dell'accettazione della carica.

5.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero di riunioni del Consiglio tenute nel corso dell'Esercizio è stato pari a 6.

La durata media delle riunioni del Consiglio è stata pari a circa due ore.

Il numero di riunioni del Consiglio programmate per l'esercizio in corso è pari a quattro. Il calendario finanziario è disponibile nel sito internet.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che ritiene necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- le fusioni e scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'assemblea straordinaria.

Con riferimento alle funzioni espletate dal Consiglio, ferma restando la sua competenza esclusiva per le materie indicate all'art. 2381 cod. civ., si segnala che, in conformità a quanto raccomandato dai punti 1.C.1 e 8.C.1. del Codice, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- a) esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, del sistema di governo societario della Società e della struttura del gruppo medesimo;
- b) valutazione della adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle sue controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati, con definizione dei relativi limiti e modalità di esercizio;
- d) determinazione, previo esame delle proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- e) valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esame e approvazione preventivi delle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, dovendosi intendere per tali quelle che non rientrano nei poteri degli amministratori delegati, ovvero superano i limiti di importo stabiliti ai poteri esercitabili dai predetti amministratori delegati, a firma disgiunta ovvero congiunta, con particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno, della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, esprimendo se del caso orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- h) definizione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, con l'obiettivo di identificare correttamente, nonché misurare, gestire e monitorare adeguatamente, i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate;
- i) individuazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno, di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno;
- l) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno con l'assistenza del comitato per il controllo interno,

dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- m) nomina e revoca, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, di uno o più soggetti preposti al controllo interno e determinazione della loro remunerazione.

Il Consiglio del 30 marzo 2009 ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse. La valutazione è stata compiuta tenendo conto delle relazioni del Preposto al Controllo Interno e delle valutazioni compiute dal Comitato per il Controllo Interno.

Il Consiglio ha determinato in data 21 aprile e 29 agosto 2008, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio.

Il Consiglio valuta, in occasione dall'approvazione dei rendiconti contabili, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del conferimento delle deleghe all'Amministratore Delegato e al Direttore generale ha precisato che:

- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso;
- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi;
- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate dell'Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso.

Il Consiglio, sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha deliberato di adottare in data 11 aprile 2007, con efficacia dal 27 luglio 2007 (data in cui ha avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), una procedura che regola il compimento di operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare che le stesse siano compiute secondo criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale. In sintesi la suddetta procedura prevede:

- (a) la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione per tutte quelle operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, nonché tutte quelle operazioni con parti correlate che non avvengano a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali;
- (b) che le operazioni con società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 3.000.000;
- (c) che le operazioni con parti correlate diverse dalle società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 1.000.000.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, prima di deliberare in merito ad operazioni con parti correlate che siano rimesse alla sua esclusiva competenza, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità con le quali si intende dar corso all'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimano un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.

Per le operazioni con parti correlate che non sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, i soggetti responsabili della loro realizzazione raccolgono e conservano per ciascuna operazione adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di

terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 cod. civ..

L'assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.

5.3. ORGANI DELEGATI

Amministratore Delegato e Presidente

Nel corso del 2008 l'incarico di Amministratore Delegato della Società è stato ricoperto sino al 31 marzo 2008 dal dott. Alberto Piantoni, dall'1 aprile 2008 sino all'8 ottobre 2008 dal dott. Ugo Forner e dal 9 ottobre 2008 dal Signor Francesco Ranzoni, che ricopre anche l'incarico di Presidente della Società.

Il Consiglio del 21 aprile 2008 ha conferito al Presidente, Signor Francesco Ranzoni, a firma singola e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio della Società dell'8 ottobre 2008 ha conferito, con effetto dal 9 ottobre 2008, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Francesco Ranzoni, che ha assunto pertanto anche il ruolo di Amministratore Delegato della Società, ulteriori poteri in tema di acquisto di beni mobili e immobili e di assunzione di finanziamenti da esercitarsi con firma singola fino all'importo massimo di Euro 1.000.000 per singola operazione, che si sono aggiunti a quelli di cui egli già disponeva in forza della delibera del Consiglio assunta in data 21 aprile 2008.

Il Consiglio della Società del 15 gennaio 2009 ha ampliato al Presidente e Amministratore Delegato i poteri in tema di assunzione di finanziamenti da esercitarsi con firma singola fino all'importo massimo di Euro 3.000.000 per singola operazione e da esercitarsi con firma congiunta a quella del Direttore Generale oltre l'importo di Euro 3.000.000 e fino all'importo massimo di Euro 5.000.000 per singola operazione.

Il Presidente è socio unico dell'azionista di controllo dell'Emittente.

L'art. 21 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione possa nominare un Comitato Esecutivo. Si segnala che ad oggi il Consiglio non si è avvalso di tale facoltà.

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2009 ha nominato, con effetto dal 9 febbraio 2009, Giuseppe Servidori quale Direttore Generale della Società.

Il dott. Servidori ha assunto anche la carica di amministratore della Società mediante nomina per cooptazione avvenuta in data 9 febbraio 2009.

Al Direttore Generale sono stati conferiti:

- a firma singola, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, con il limite di Euro 1.000.000 per ogni singolo impegno, fatta eccezione per le disposizioni di pagamento con il limite di Euro 1.500.000 per operazione, le lavorazioni conto terzi e acquisto articoli finiti anche da ditte esterne, sino ad un importo non superiore a Euro 2.500.000, le operazioni di acquisto e vendita di impianti e macchinari, prodotti ed ogni altro bene mobile materiale e servizi entro il limite massimo annuo di Euro 10.000.000;
- a firma congiunta con il Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato sig. Francesco Ranzoni, i poteri relativi alla richiesta di finanziamenti qualora l'importo superi Euro 1.000.000 per singola operazione, ma comunque entro l'importo massimo di Euro 5.000.000.

Il Direttore Generale è stato nominato amministratore unico di una società controllata italiana e presidente di alcune società controllate estere.

Informativa al Consiglio

L'art. 19 dello Statuto prevede che gli organi delegati riferiscano al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Gli organi delegati, nell'esercizio 2008, hanno riferito al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in occasione di ogni riunione consiliare.

La comunicazione degli amministratori al collegio sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, effettuate dalla Società e dalle società controllate, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione

e coordinamento, sono state effettuate in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

5.4. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Fatta eccezione per le deleghe conferite al Presidente e Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nel Consiglio dell'Emittente non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi.

Le iniziative intraprese al fine di accrescere la conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali sono avvenute nell'ambito delle riunioni dei Consigli, tramite specifici interventi relativi all'illustrazione delle attività e strutture del Gruppo.

Gli amministratori sono periodicamente aggiornati in ordine all'evoluzione della normativa e dei doveri ad essi facenti capo.

5.5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio dell'Emittente:

- ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- ha valutato nell'Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione alla data del 30 marzo 2009 si compone di quattro amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge e dal Codice.

Il collegio sindacale ha verificato con esito positivo la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Nel corso dell'Esercizio gli amministratori indipendenti si sono riuniti una volta in assenza degli altri amministratori ed hanno discusso in merito ai temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione e alla gestione sociale, oltre che in merito al documento di consultazione Consob relativo all'attuazione dell'art. 2391-bis del c.c. in materia di operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

5.6. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il consiglio di amministrazione, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice, ha designato il consigliere Angelo Menegatti quale *lead independent director*, con efficacia dal 27 luglio 2007 (data in cui hanno avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.).

Il *lead independent director* ha coordinato le consultazioni preventive degli amministratori indipendenti in vista delle riunioni dei consigli di amministrazione, ha appurato la disponibilità, con congruo anticipo, della documentazione informativa destinata ai consiglieri, utile al fine di consentire agli amministratori, e in particolare a quelli indipendenti, di valutare con capacità critica e spirito di indipendenza le proposte sottoposte al consiglio di amministrazione.

Il *lead independent director* ha coordinato le attività volte ad aggiornare gli amministratori in ordine all'evoluzione della normativa e dei doveri ad essi facenti capo.

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Accogliendo la raccomandazione contenuta nel punto 4.C.1. del Codice, il consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2007 ha adottato, su proposta dell'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*.

La procedura è disponibile nel sito internet dell'Emittente.

Tale procedura prevede, tra l'altro, che tutti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i responsabili degli uffici aziendali e tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a mantenere riservate le predette notizie e documenti e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per l'espletamento dei rispettivi compiti di servizio, adottando ogni cautela necessaria affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza alcun pregiudizio della riservatezza delle informazioni stesse. Tutti i soggetti di cui sopra sono inoltre tenuti a non abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, ed a rispettare la procedura in questione per la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Ai sensi della medesima procedura, la divulgazione di informazioni riservate e/o *price sensitive* deve avvenire esclusivamente da parte del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Delegato della Società, ovvero da altra persona che sia stata a ciò espressamente autorizzata da uno dei soggetti suddetti.

Specifiche disposizioni della procedura disciplinano l'alimentazione e l'aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni di natura privilegiata, prevedendo che l'iscrizione nel registro possa avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e che la responsabilità di individuare i soggetti è affidata all'Amministratore Delegato.

La procedura si occupa anche delle modalità di aggiornamento e cancellazione degli iscritti.

Il registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet protetto da opportuni criteri di sicurezza. L'accesso all'applicazione è consentito al responsabile del registro.

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

In seno al consiglio di amministrazione, l'Emittente ha istituito il comitato per il controllo interno e il comitato per la remunerazione, entrambi con funzioni consultive e con la finalità di assistere il Consiglio nelle istruttorie riguardanti le materie di competenza.

I comitati sono dotati di un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento; le riunioni vengono verbalizzate.

I comitati riferiscono periodicamente al Consiglio in ordine alle attività svolte.

8. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio ha valutato di non costituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina, ritenendo che le previsioni contenute nello Statuto garantiscano adeguata trasparenza alla procedura di selezione e indicazione dei candidati, considerato altresì che la struttura dell'azionariato della Società non presenta quei connotati di dispersione che giustificano l'adozione di un siffatto Comitato.

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione che nel corso dell'Esercizio si è riunito 2 volte.

Il Comitato per la remunerazione è risultato composto da tre amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti: Livio Barnabò (Presidente), Angelo Menegatti e Stefano Schegginetti.

Gli amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

Funzioni del comitato per la remunerazione

Il comitato per la remunerazione presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso.

Il comitato per la remunerazione valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio raccomandazioni generali in materia.

Nel corso dell'Esercizio il comitato per la remunerazione ha formulato:

- la proposta di ripartizione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di stipula di una polizza assicurativa a favore dell'Amministratore Delegato Ugo Forner.

Le riunioni del comitato per la remunerazione sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per la remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il comitato non si è avvalso di consulenti esterni e può disporre di volta in volta delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'assemblea delibera sul compenso annuale del consiglio di amministrazione, compenso che rimane invariato sino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. E' rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi membri del compenso predetto, salvo che vi abbia già provveduto l'assemblea.

Rimane ferma la facoltà del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'assemblea, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ..

In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale per le attribuzioni agli amministratori investiti di particolari cariche.

Si segnala che, in conformità a quanto raccomandato al punto 7.C.1. del Codice, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di incentivazione riservato a dipendenti con funzioni direttive della Società e di società del gruppo. In base alle previsioni del suddetto piano di incentivazione, la Società si è impegnata a riconoscere a ciascun beneficiario un *bonus* pari ad una determinata percentuale della relativa retribuzione monetaria annua lorda al 31 dicembre 2009. L'erogazione del bonus è condizionata, per una parte, al raggiungimento di obiettivi individuali riferiti al triennio 2007-2009, e, per la rimanente parte, al raggiungimento da parte del gruppo di determinati risultati a livello consolidato nell'esercizio 2009, ovvero, per alcuni dipendenti delle società controllate, al raggiungimento nel medesimo esercizio di determinati risultati da parte della società di appartenenza. L'erogazione è inoltre subordinata alla condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere alla data del 31 dicembre 2009.

Inoltre alcuni dei beneficiari del suddetto piano di incentivazione avranno il diritto di sottoscrivere, a determinate condizioni e nei limiti dell'importo monetario dagli stessi percepito in base al medesimo piano, azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento per massimi nominali Euro 375.000, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, ottavo comma, cod. civ., deliberato dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 11 aprile 2007.

I beneficiari, che alla data di redazione della Relazione devono ancora essere individuati, avranno il diritto di sottoscrivere il predetto aumento di capitale a condizione, tra l'altro, che al momento dell'esercizio del diritto di sottoscrizione essi assumano l'obbligo di non alienare, sotto alcuna forma, per i successivi tre anni dalla sottoscrizione, almeno la metà delle rispettive azioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni in questione sarà il medesimo al quale saranno collocate sul mercato le azioni oggetto dell'offerta globale finalizzata alla quotazione sul mercato telematico azionario delle azioni della Società.

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Signor Francesco Ranzoni e degli amministratori non esecutivi (ivi inclusi, pertanto, quelli indipendenti) non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società; gli stessi non sono inoltre destinatari di piani di incentivazione su base azionaria.

La remunerazione del Direttore Generale, in carica dal 9 febbraio 2009, prevede:

- un compenso variabile su base annuale, a partire dall'esercizio 2009, legato ai risultati aziendali, con la garanzia di un minimo (per il solo esercizio 2009) pari al 30% della retribuzione lorda annua;
- un ulteriore compenso variabile su base triennale (*long term incentive*), sempre a partire dall'esercizio 2009, legato ai risultati aziendali.

Gli emolumenti percepiti dai consiglieri di amministrazione e dai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'Esercizio sono contenuti nel fascicolo di bilancio a cui è allegata la presente Relazione.

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha costituito nel proprio ambito un comitato per il controllo interno composto da tre amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti: Angelo Menegatti (Presidente), Livio Barnabò e Stefano Schegginetti.

Nel corso dell'Esercizio si sono tenute 5 riunioni del comitato per il controllo interno.

Il Consigliere Angelo Menegatti risulta possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Su invito del comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno hanno partecipato alle riunioni il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato da quest'ultimo, i rappresentanti della società di revisione, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e il preposto al controllo interno.

Funzioni attribuite al comitato per il controllo interno

Al comitato per il controllo interno sono stati attribuiti i compiti di cui al punto 8.C.3. del Codice di Autodisciplina, oltre quello di assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.C.1. del medesimo codice. In particolare il comitato per il controllo interno:

- (i) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (ii) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

- (iii) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- (iv) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- (v) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- (vi) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- (vii) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno inoltre assiste il Consiglio di Amministrazione nel:

- (a) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- (b) individuare l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- (c) valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; e
- (d) descrivere, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Esprime infine il proprio parere sulla nomina e revoca del soggetto preposto al controllo interno.

Le principali attività svolte dal Comitato per il Controllo Interno nel corso dell'Esercizio hanno riguardato:

- l'esame delle relazioni del Preposto al controllo interno;
- l'avanzamento del piano di audit 2008 e i relativi risultati, nonché il piano di audit per il 2009;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Autodisciplina;
- la valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati ai sensi dell'art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina;
- la valutazione del piano di lavoro formulato dalla società di revisione;
- la valutazione del processo di adeguamento alle disposizioni in materia di redazione dei documenti contabili societari introdotte dalla legge 262/2005 ("Legge Risparmio");
- la valutazione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico approvato dal consiglio di amministrazione del 18 marzo 2008;
- l'esame del documento di consultazione Consob riguardante la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate;
- la valutazione degli audit inerenti l'area "sicurezza e prevenzione rischi" e l'area vendite e crediti";
- la valutazione del piano di adeguamento di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

Il Consiglio non ha approvato un budget specifico del comitato per il controllo interno; il comitato può di volta in volta disporre delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno ha l'obiettivo di assicurare:

- l'efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria;
- il rispetto di leggi e regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio sociale.

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

Il Consiglio ha valutato, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno e con il contributo del management oltre che del preposto al controllo interno:

- che il sistema di controllo interno è stato inizialmente adottato con struttura che si è ritenuta adeguata alla tipologia delle attività svolte dal gruppo;
- che il medesimo è costantemente aggiornato, anche sotto il profilo di un suo pianificato potenziamento, allo scopo di poter conseguire - con la sua completa definizione - la realizzazione degli obiettivi aziendali;
- che, in termini di sua attuazione, si è dovuto tener conto di contingenti situazioni, peraltro tutte adeguatamente affrontate, quali il non previsto avvicendamento di alcuni ruoli manageriali, le condizioni interne operative dei Paesi ove si trovano ubicate le società partecipate, oltre al venir meno - per comprovate quanto inattese cause di forza maggiore - di figure di particolare spicco e rilevanza, quale quella del Preposto al Controllo Interno, circostanze - queste - che hanno finito con l'interferire, rallentandone la progressiva attuazione, sul piano di audit 2007-2009.

12.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha affidato, con effetto dal 9 ottobre 2008, al Presidente e Amministratore Delegato Signor Francesco Ranzoni l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, attribuendogli i compiti di cui al punto 8.C.5. del Codice.

Il Consigliere Ranzoni, nell'ambito dell'incarico ricevuto:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di *compliance*) e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

12.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il parere del comitato per il controllo interno, ha nominato nel 2007 quale soggetto preposto al controllo interno il Signor Mauro Sala, attribuendogli i compiti di cui al punto 8.C.6. del Codice.

Il Signor Mauro Sala è prematuramente scomparso il 23 marzo 2009.

Il preposto al controllo interno, nell'esercizio dei compiti assegnatigli:

- ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha riferito del proprio operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale in ogni riunione del comitato e nell'ambito di specifiche riunioni programmate;
- ha riferito del proprio operato anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Nel corso dell'Esercizio il preposto al controllo interno aveva:

- predisposto il piano di audit 2008 nonché il piano di audit per il 2009;
- verificato l'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno;
- esaminato le procedure di Corporate Governance;
- esaminato le proposte di consulenza relative alla definizione del Modello di organizzazione e di gestione ex art. 6 D. Lgs. 231/2001;
- valutato il processo di adeguamento alle disposizioni in materia di redazione dei documenti contabili societari introdotte dalla legge 262/2005 ("Legge Risparmio");
- assistito la società di consulenza nelle attività di risk assesment relative alla definizione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- realizzato audit inerenti l'area "sicurezza e prevenzione rischi" e l'area "vendite e crediti";
- valutato il piano di adeguamento di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche;
- valutato le proposte di consulenza richieste relativamente a progetti di implementazione del sistema di controllo interno di alcune società estere.

L'Emittente presidia le attività tipiche della funzione di *internal audit* attraverso una serie di azioni mirate realizzate anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni. A partire dalla fine del 2008 e nei primi mesi del 2009 l'Emittente ha intrapreso una serie di valutazioni al fine di dotarsi di una struttura interna, supportata da professionisti esterni, finalizzata ad assistere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno oltre che il management aziendale nell'adempimento dei propri compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio del 18 marzo 2008 ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, corredato dal codice etico ed ha nominato l'organismo di vigilanza costituito da un amministratore indipendente e dal preposto al controllo interno.

L'ambito di applicazione del modello organizzativo è costituito da tutte le aree di processi aziendali interni ed esterni e dalle strutture organizzative di Bialetti Industrie S.p.A., di Girmi S.p.A. e di S.I.C. S.r.l..

Il Codice Etico del Gruppo Bialetti definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per Bialetti Industrie S.p.A. e per tutte le sue società controllate e collegate.

Nel corso del 2008, l'organismo di vigilanza si è riunito undici volte per analizzare la struttura organizzativa del gruppo, incontrare alcuni soggetti apicali, verificare alcuni processi aziendali rilevanti ai fini del modello organizzativo e redigere la relazione informativa su base semestrale destinata al comitato per il controllo interno e al collegio sindacale.

L'organismo di vigilanza non è venuto a conoscenza, alla data di redazione della presente Relazione, di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

12.4. SOCIETA' DI REVISIONE

L'assemblea degli azionisti dell'Emittente riunitasi in data 11 aprile 2007 ha conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.a. l'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015.

12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art. 154bis del TUF nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella seduta del 29 agosto 2008, ha nominato il dirigente della Società dott. Luca Graziadei, quale preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF e dell'art. 19 dello Statuto. Il dott. Graziadei riveste il ruolo di *chief financial officer* dell'Emittente.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2007, sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha deliberato di adottare una procedura che regola il compimento di operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare che le stesse siano compiute secondo criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale. In sintesi la suddetta procedura prevede:

- (a) la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione per tutte quelle operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, nonché tutte quelle operazioni con parti correlate che non avvengano a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali;
- (b) che le operazioni con società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 3.000.000;
- (c) che le operazioni con parti correlate diverse dalle società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 1.000.000.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, prima di deliberare in merito ad operazioni con parti correlate che siano rimesse alla sua esclusiva competenza, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità con le quali si intende dar corso all'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimano un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli

aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.

Per le operazioni con parti correlate che non sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, i soggetti responsabili della loro realizzazione raccolgono e conservano per ciascuna operazione adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 cod. civ..

Nel corso dell'Esercizio la procedura ha trovato concreta applicazione nell'ambito:

- della cessione pro-soluto di un credito commerciale dell'Emittente a Bialetti Holding S.r.l.;
- della valutazione circa la convenienza funzionale ed economica relativa alla concentrazione in un unico sito (nella fattispecie, lo stabilimento di Ornavasso di proprietà di Bialetti Holding S.r.l.) delle attività di stoccaggio materiali attualmente svolta presso più magazzini condotti in locazione da terzi;
- della valutazione circa la modifica del contratto di locazione stipulato in data 1 gennaio 2007 tra Bialetti Holding S.r.l. e l'Emittente relativo ai siti produttivi di Coccaglio, Omegna e Ornavasso per tener conto delle maggiori aree messe a disposizione della Società nella palazzina uffici di Coccaglio.

14. NOMINA DEI SINDACI

L'art. 26 dello Statuto stabilisce che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura prevista dall'art. 26 medesimo, al fine di consentire la nomina di un sindaco effettivo (cui spetta la presidenza del collegio) e di un sindaco supplente da parte della minoranza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del collegio sindacale, devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, in numero comunque non superiore ai componenti dell'organo da eleggere, e devono infine contenere, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste di candidati è attualmente pari al 2,5% delle azioni ordinarie, in conformità a quanto pubblicato da Consob con riferimento alla capitalizzazione della Società nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2008.

15. SINDACI

Il collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 11 aprile 2007 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Il collegio sindacale nel corso dell'Esercizio si è riunito 7 volte.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco sono indicati nel paragrafo "19. Allegati".

L'elenco degli incarichi ricoperti dai sindaci presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, sarà allegato, ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione sull'attività di vigilanza che verrà redatta dai sindaci ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del TUF.

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista*	Indip. da Codice.	% part. C.S.
Gianpiero Capoferri	Presidente	11.04.2007	n.a.	X	7 su 7, pari al 100%
Giannantonio Colombini	Sindaco effettivo	11.04.2007	n.a.	X	7 su 7, pari al 100%
Diego Rivetti	Sindaco effettivo	11.04.2007	n.a.	X	4 su 7, pari al 57%

Luciana Loda	Sindaco supplente	11.04.2007	n.a.	X	n.a.
Giuseppina Paganotti	Sindaco supplente	11.04.2007	n.a.	X	n.a.

LEGENDA

*: il collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'11 aprile 2007 sulla base delle disposizioni statutarie antecedenti all'introduzione del meccanismo del voto di lista.

Carica: indicare se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

Lista: indicare M/m a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)

Indip.: barrare se il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati

% part. C.S.: inserire la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il sindaco ha partecipato rispetto al numero di riunioni del collegio svoltesi durante l'Esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, quale risultante dall'elenco allegato, ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del TUF.

Il collegio sindacale:

- ha valutato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina;
- ha valutato nel corso dell'Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori.

Il collegio sindacale ha recepito la raccomandazione del Codice che prevede che nel caso in cui un sindaco, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il collegio sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il preposto al controllo interno e con il comitato per il controllo interno, partecipando alle riunioni del comitato per il controllo interno.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di instaurare e mantenere un costante dialogo con gli azionisti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, il consiglio di amministrazione della Società ha affidato all'amministratore delegato l'incarico di *Investor Relator*.

La Società si è dotata di una apposita struttura aziendale dedicata alla funzione di *investor relations* ed ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

E' stata costituita inoltre una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti denominata "Affari Societari".

17. ASSEMBLEE

Nel corso del 2008 si è tenuta una assemblea degli azionisti in data 21 aprile 2008 la quale ha avuto ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2007, la nomina di amministratori, la determinazione del compenso spettante ai componenti il consiglio di amministrazione, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e l'approvazione di un piano di compensi basato su azioni della Società in favore dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Allo stato attuale la Società non ha approvato alcun regolamento assembleare, in quanto ritiene che la disciplina applicabile ai sensi del codice civile e dello Statuto sia sufficiente ad assicurare un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

In allegato è riportato lo statuto sociale. Agli articoli da 6 a 12 sono contenute le disposizioni statutarie relative alla convocazione e svolgimento dell'assemblea. Si segnala in particolare che:

- l'art.6 dello Statuto dispone che, se previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci;
- l'art. 7 dello Statuto prevede che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " IL SOLE 24 ORE" o sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA".

Quando l'assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo;

- l'art. 8 dello Statuto dispone che possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ.;
- l'art. 11 dello Statuto prevede che per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci;
- l'art. 12 dello Statuto dispone che tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi il 15 gennaio 2009 ha nominato, con effetto dal 9 febbraio 2009, Giuseppe Servidori quale Direttore Generale della società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi il 9 febbraio 2009 ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Emilio Macellari e Vito Varvaro ed ha provveduto a nominare consiglieri per cooptazione fino alla data della prossima assemblea della Società, i Signori Giuseppe Servidori e Giuseppe Bernardi.

Per effetto delle modifiche alla corporate governane sopra illustrate, il consiglio di amministrazione dell'Emittente risulta, alla data di redazione della Relazione, così composto:

Presidente e Amministratore Delegato	Ranzoni Francesco ¹
Amministratore e Direttore Generale	Giuseppe Servidori ²
Consigliere indipendente	Barnabo' Livio
Consigliere indipendente	Menegatti Angelo
Consigliere non esecutivo	Piantoni Alberto ³
Consigliere non esecutivo	Ranzoni Roberto
Consigliere non esecutivo	Schegginetti Stefano
Consigliere indipendente	Claudio Bonissoni ⁴
Consigliere indipendente	Giuseppe Bernardi ⁵

¹ Al Presidente e Amministratore Delegato sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione poteri di ordinaria amministrazione ed alcuni di straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni di legge e di Statuto.

² Il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2009 ha nominato, con effetto dal 9 febbraio 2009, il dott. Giuseppe Servidori quale Direttore Generale conferendogli poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi a firma singola e congiunta con il Presidente e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2009, preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Emilio Macellari, ha cooptato Giuseppe Servidori quale nuovo amministratore in carica sino alla prossima assemblea.

³ L'Amministratore Alberto Piantoni ha rimesso in data 18 marzo 2008, con effetto dall'1 aprile 2008, le proprie deleghe di Amministratore Delegato di Bialelli Industrie S.p.A., conservando la carica di Consigliere.

⁴ Il Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008, preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Ugo Forner, ha cooptato Claudio Bonissoni quale nuovo amministratore in carica sino alla prossima assemblea.

⁵ Il Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2009, preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Vito Varvaro, ha cooptato Giuseppe Bernardi quale nuovo amministratore in carica sino alla prossima assemblea.

In data 23 marzo 2009 è prematuramente scomparso il dott. Mauro Sala, preposto al controllo interno.

* * *

Coccaglio, 30 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni

19. ALLEGATI

Consiglio di Amministrazione

Cariche ricoperte dagli amministratori al 31 dicembre 2008

Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob).

Collegio Sindacale

Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob).

Statuto sociale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI AL 31 DICEMBRE 2008

AMMINISTRATORE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ	SOCIETÀ DEL GRUPPO BIALETTI
Francesco Ranzoni	Bialetti Holding Srl Bialetti Store Srl CEM Bialetti Ev Ve Mutfak Bialetti Spain S.l.	X X X
Alberto Piantoni	Poligrafica San Faustino S.p.A. Richard Ginori 1735 S.p.A.	
Livio Barnabò	Progetto Europa Associates S.r.l. Progetto Europa Group S.r.l.	
Angelo Menegatti	Nuova Radio S.p.A. Il Sole24Ore Business Media S.r.l. 24Ore Motta Cultura S.r.l.	
Roberto Ranzoni	Bialetti Store S.r.l.	X
Stefano Schegginetti	Studio Associato Maestroni e Schegginetti Edac Service S.r.l. Novecento Snc Emilcotoni S.p.A. Johnson Matthey Italia S.r.l. S.I.S.A. Soc. Italiana servizi automobilistici S.p.A.	
Giuseppe Servidori *	Girmi S.p.A. CEM Bialetti Ev Ve Mutfak	X X
Claudio Bonissoni	Richard Ginori 1735 S.p.A. Matherson S.p.A. Tre Bi S.r.l. La Rete S.r.l. Cidneo Meccanica S.r.l. Amicalia S.r.l. Bonissoni S.r.l. Fondazione Lorenzo Zirotti	
Giuseppe Bernardi *	Business Bridge S.r.l. Carlo Tassara S.p.A. Holinvest S.p.A. Insor S.r.l. BresciaOnLine S.r.l. Fondazione Alma Tovini Domus Fondazione Tassara	

* cariche ricoperta alla data di redazione della Relazione.

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

Francesco Ranzoni

Presidente

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo. E' socio unico di Bialetti Holding S.r.l., nella quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con il conferimento dei più ampi poteri.

Giuseppe Servidori

Direttore Generale e Amministratore

Nato a Faenza, 47 anni, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali nel gruppo Luxottica, per poi acquisire il ruolo di Vice Presidente e Direttore Generale di Oakley Europe.

Alberto Piantoni

Amministratore Delegato

Nato a Chiari (BS) il 6 aprile 1956, consegue la laurea in economia presso l'Università degli Studi di Modena nel 1982 e si

specializza negli Stati Uniti (*New School for Social Research*, New York; Berkley University, Berkley). Dopo alcune prime esperienze come analista presso la Centro Studi Olivetti S.p.A. e la Databank S.p.A., nel 1986 entra quale direttore amministrazione e finanza nella Rondine Italia S.p.A., dove successivamente riveste la carica di direttore generale. Dal 1994, ha ricoperto la carica di amministrazione delegato o amministratore unico di tutte le principali società del gruppo facente capo alla famiglia Ranzoni.

E' membro del comitato costituito nel 2007 nell'ambito di Symbola per la definizione del PIQ (Prodotto Interno Qualità), inteso a divenire strumento di misura della qualità italiana, quale combinazione di innovazione, ricerca, creatività e talenti territoriali. Il 27 giugno 2007 è stato nominato *project manager* del Terzo Progetto di innovazione industriale sul *Made in Italy* patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Roberto Ranzoni

Consigliere

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, studente iscritto alla Facoltà di economia dell'Università di Brescia.

Livio Barnabò

Consigliere

Nato ad Auronzo di Cadore (BL) il 3 febbraio 1952, si laurea in lettere classiche nel 1975, specializzandosi successivamente, nel 1980, in antropologia. Dal 1994 al 2007 svolge diversi incarichi di docenza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS di Roma (con corsi in Economia Internazionale, Relazioni Internazionali, Economia), nonché, nell'anno accademico 1999-2000, presso le Facoltà di Ingegneria e di Scienze M.F.N. dell'Università degli Studi di Roma Tre (corso in Principi di Normative Europee). È inoltre autore di svariate pubblicazioni e ha svolto ricerche e assunto diversi incarichi presso la Fondazione CIR di Padova (1979-1981), il Dipartimento Fenomenologie Sociali del CENSIS (1981-1990), la Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di vita e di lavoro a Dublino (1984-1985), l'OCSE (1984-1986). Ha altresì assunto incarichi istituzionali presso l'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologia sulla Montagna (1997-2002) e presso la Compagnia di San Paolo (2000-2004). Nel 1990 ha fondato la PEGroup S.r.l., attiva nell'attività di consulenza direzionale.

Angelo Menegatti

Consigliere

Nato a Milano il 10 gennaio 1942, consegue la laurea in economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Dal 1970 al 1984 – eccettuata una breve parentesi nel Gruppo Lauro nella procedura di amministrazione straordinaria cui era stato assoggetto nel 1982 – matura la propria esperienza lavorativa presso il Gruppo Merzario dove dal 1983 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza delle 44 filiali italiane. Dal 1985 al 1989 è direttore amministrazione e finanza di Nixdorf S.p.A. Infine, a partire dal dicembre 1989 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza presso Il Sole 24 ORE S.p.A., che ricopre fino al 31 gennaio 2007, seguendo il piano di sviluppo e ristrutturazione del relativo gruppo societario. Collabora presso Il Sole 24 ORE S.p.A.

Stefano Schegginetti

Consigliere

Nato a Nibbiano Valtidone (PC) il 26 dicembre 1949 consegue la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pavia nel 1973. Iscritto al Collegio dei Ragionieri di Lodi dal 1977, è Revisore dei conti dal 1995. Svolge la propria attività professionale quale aziendalista-commercialista presso il proprio studio professionale in Codogno (Lodi). Ha maturato significative esperienze nell'ambito dell'attività di consulenza alle piccole e medie imprese. Oltre a rivestire incarichi in diverse società italiane, tra le quali in passato anche l'Emittente, ha svolto altresì attività di consulenza di direzione e strategia aziendale per il Gruppo Bialetti. È docente di Metodi di Organizzazione, Strategia e gestione del lavoro nel privato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

Claudio Bonissoni

Consigliere

Nato a Maclodio (BS) nel 1956, Claudio Bonissoni ricopre per un decennio l'incarico di funzionario presso un importante istituto di credito milanese. A partire dagli anni '90 avvia una propria attività di consulenza aziendale, commerciale, fiscale e amministrativa fornendo supporto direzionale a importanti gruppi sia in Italia che all'estero.

Giuseppe Bernardi

Consigliere

Nato a Rovigo, 46 anni, laureato in scienze dell'informazione, consulente aziendale. In precedenza Director Market Unit Banking & Finance di una importante società di revisione. Ricopre attualmente alcuni incarichi di amministratore in società e fondazioni italiane.

COLLEGIO SINDACALE

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN SINDACO (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

Gianpiero Capoferri

Presidente del collegio sindacale

Nato a Adrara S. Martino (BG) il 12 ottobre 1950. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, dal 2000 ha ricoperto e tuttora ricopre rilevanti cariche amministrative e di controllo in realtà piuttosto eterogenee.

Giannantonio Colombini

Sindaco effettivo

Nato a Brescia il 23 settembre 1945, libero professionista, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia dal 1973, del cui Consiglio Direttivo ha fatto parte per alcuni anni. Già Revisore Ufficiale dei Conti, risulta iscritto nell'istituto nuovo Registro dei Revisori Contabili dal 1995. Oltre a funzioni di giurisdizione volontaria ed altri incarichi giudiziali ha ricoperto e tuttora ricopre la carica di Sindaco effettivo in diverse imprese industriali, commerciali e del terziario avanzato.

Diego Rivetti

Sindaco effettivo

Nato a Rovato (BS) il 30 settembre 1957, iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Brescia dal 1993 e revisore dei conti dal 1995. Dal 1982 svolge attività professionale nella Provincia di Brescia, in diverse associazioni professionali; è partner della associazione professionale "Studio Associato Vavassori-Rivetti" ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. È membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Brescia e componente della Commissione Studi del Collegio medesimo nonché della Commissione Giuridica istituita dalla Camera di Commercio di Brescia. Riveste l'incarico di sindaco in diversi collegi sindacali di società finanziarie, industriali e di servizi, quotate e non.

Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

" BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Coccaglio (BS).
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

La società ha per oggetto, in via diretta o per il tramite di società controllate:

- A) - la produzione e la vendita di caffettiere di qualsiasi genere, di pentolame in alluminio antiaderente e di articoli casalinghi in genere e relativi accessori, nonché di piccoli elettrodomestici;
- l'esercizio di fonderia in conchiglia e comune, la fonderia in pressofusione, le lavorazioni meccaniche in genere e la costruzione di attrezzature tecniche, di dispositivi meccanici, scientifici e di uso pratico, le lavorazioni meccaniche di precisione ed il commercio dei prodotti fabbricati;
- la produzione e/o commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le sue forme, anche per corrispondenza o attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dei prodotti sopra indicati;
- B) la progettazione, produzione e vendita di componenti, attrezzature, stampi e la prestazione di servizi tecnici destinati ai settori sopra indicati e ad altri settori dell'industria elettromeccanica;
- C) la progettazione, appalto, esecuzione e vendita di impianti inerenti i prodotti sopra indicati al paragrafo A);
- D) l'acquisto e la cessione di aziende, impianti, concessioni e lo sfruttamento di tecnologie (know how), studi, progetti ed invenzioni inerenti i prodotti sopra indicati in qualunque forma e modo ed in qualsiasi Paese e Stato, nonché la prestazione di servizi inerenti alla gestione di aziende operanti nei settori suddetti o in settori affini;
- E) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto affine, connesso o complementare a quello della società; la prestazione nei confronti delle Società controllate e collegate di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti secondo quanto dalla Legge consentito;
- F) la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, comprese bevande alcoliche e superalcoliche ed, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, american bar, snack bar;
- G) la produzione e la commercializzazione in ogni sua forma di bevande e miscele e di ogni prodotto inerente e accessorio;
- H) la produzione e la commercializzazione di oggettistica e articoli – in genere - correlati ai marchi aziendali e volti al migliore sfruttamento degli stessi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni ed il rilascio di garanzie, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 18.750.000,00 (diciottomilioni settecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 75.000.000 (settantacinquemilioni) azioni ordinarie del valore di euro 0,25 (zero virgola venticinque) ciascuna.

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, VIII° comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000, con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c., l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:
 - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
 - i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " IL SOLE 24 ORE" o sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia

rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato, tuttavia, avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. I Soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì, anche di volta in volta, un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter*, ultimo comma, cod. civ.;

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;

- riduzione del capitale a seguito di recesso;

- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché

il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo – per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto – sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. La disciplina del Collegio Sindacale è quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ..

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, sempre ai sensi dell'art. 2349 c.c..

Scioglimento – Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

**DATI ESSENZIALI DEI BILANCI DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE E COLLEGATE**